

#### IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PER LA TRANSIZIONE 5.0

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 febbraio scorso ha approvato il cosiddetto decreto legge "PNRR" che è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Secondo quanto anticipato dalle bozze e dal comunicato stampa del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il "**Piano Transizione 5.0**" prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

Il nuovo credito d'imposta investimenti per la transizione 5.0 sarà concesso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici.

Sono ammessi all'agevolazione:

- gli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016
- che sono **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
- a **condizione** che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione **conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici**

La **riduzione dei consumi energetici** dovrà essere:

- non inferiore al 3% della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa,
- non inferiore al 5% dei processi interessati dall'investimento.

Sono ammessi all'agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il **credito d'imposta** sarà concesso nella misura del:

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

Le percentuali potranno essere aumentate:

- al 40%, 20% e 10% (invece di 35%, 15% e 5%), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15% (invece di 35%, 15% e 5%), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in **compensazione nel modello F24**:

- in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025
- e, per il residuo non compensato entro tale data, in 5 quote annuali di pari importo.

Per beneficiare del nuovo credito d'imposta 5.0 saranno necessarie **apposite certificazioni di un valutatore indipendente**, che dovrà attestare:

- ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati
- ed ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale che definirà anche modalità e termini delle comunicazioni che andranno trasmesse al Ministro delle Imprese e del Made in Italy ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti.

#### AL 18 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2024 DEI LIBRI SOCIALI

Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

- le società di capitali,

- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2024 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2024.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

#### SCADENZA AL 18 MARZO PER L'INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU2024)

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato), i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all'Agenzia Entrate le CU2024 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2024.

#### ENTRO IL 18 MARZO LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI EQUIPARATI (CUPE)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, **entro il 18 marzo 2024** (il 16 marzo cade di sabato), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe **viene rilasciata** da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione **non va rilasciata**, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

#### ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2024

Con la [circolare INPS 7 febbraio 2024, n. 33](#) l'INPS ha comunicato che per l'anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 18.415,00.

Il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta quindi il seguente:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)
--	--	---

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a € 55.008,00	24%	24,48%
	superiore a € 55.008,00	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a € 55.008,00	23,70%	24,18%
	superiore a € 55.008,00	24,70%	25,18%

Per l'anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 91.680,00 (55.008,00 euro più 36.672,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a € 119.650,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 22.369,92 (€55.008*24%+36.672*25%)	€ 22.809,98 (55.008*24,48%+36.672*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 22.094,88 (55.008*23,70%+36.672*24,70%)	€ 22.534,94 (55.008*24,18%+36.672*25,18%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€29.362,42 (55.008*24%+64.642*25%)	€29.936,74 (55.008*24,48%+64.642*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€29.003,47 (55.008*23,70%+64.642*24,70%)	€29.577,79 (55.008*24,18%+64.642*25,18%)

#### COMPENSAZIONE CREDITI INPS E INAIL: DAL 1° LUGLIO SOLO ATTRAVERSO I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA ENTRATE

A partire dal 1° luglio 2024, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agencia Entrate**, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Dal 1° luglio, dunque, non sarà più possibile utilizzare l'home banking per versamenti, a mezzo F24, che contengano la compensazione dei crediti Inps e Inail.

Inoltre, i crediti Inps maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge e, sempre dal 1° luglio, scatterà il **divieto della "compensazione orizzontale"** per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti per importi superiori a 100mila euro.

#### LA DIFFERENZA TRA CREDITI NON SPETTANTI E CREDITI INESISTENTI

Il cosiddetto "Decreto Sanzioni" approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2024 chiarisce la differenza tra crediti non spettanti, inesistenti e spettanti (seppur in difetto).

Si considera **inesistente** il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo.

Si considera **non spettante** il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista.

Infine, il credito si considera **spettante** se è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale.

Le tre fattispecie sono sanzionate in misura diversa.

#### **PUBBLICATO DECRETO DIRETTORIALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'“Albo dei certificatori dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design” istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Dalle ore 12.00 di mercoledì 21 febbraio, persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.

A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal DPCM del 15 settembre 2023 da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all'Albo.

Per maggiori informazioni:

- [Piattaforma Albo dei certificatori del credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di attività di innovazione tecnologica e di attività di design e ideazione estetica](#)
- [Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica](#)
- [Decreto direttoriale 21 febbraio 2024](#)

#### **LE STARTUP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE**

Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, che ha introdotto la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico (cd startup innovativa) ha individuato anche la fattispecie particolare delle startup innovative “a vocazione sociale” (“SIAVS”).

Secondo l'art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative, ma operano in alcuni settori specifici che l'articolo 2, comma 1, del D. Lgs 155/2006 sull'impresa sociale, considera di particolare valore sociale. I settori individuati da tale provvedimento sono:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Poiché le finalità “sociali” delle SIAVS possono renderle meno “competitive” e “performanti” sul mercato, l'art. 29 del D.L. 179/2012 riconosceva inizialmente benefici fiscali maggiorati a favore di coloro che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa. Il vantaggio fiscale è venuto meno con il successivo aumento delle detrazioni destinate a tutte le startup innovative, ma le SIAVS restano avvantaggiate nell'ottenimento di finanza agevolata.

Il riconoscimento della finalità sociale in capo alla SIAVS non è limitato alla corrispondenza con i relativi codici Ateco ma è prevista un'autocertificazione con cui l'impresa:

- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più dei settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- specifica il/i settore/i;
- dichiara di perseguire una finalità d'interesse sociale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale così prodotto. Per quest'ultimo requisito è necessario che sia redatto, una volta l'anno, un “Documento di descrizione di impatto sociale”, secondo le linee guida fornite dalla normativa.

#### **BANDO ISI 2023: DAL 15 APRILE 2024 APERTURA PROCEDURA "ISI DOMANDA"**

L'INAIL ha pubblicato il calendario aggiornato per ottenere i contributi previsti dal [bando ISI INAIL 2023](#).

La domanda si potrà compilare a partire dal 15 aprile ed entro la scadenza del 30 maggio 2024. Il 16 maggio sarà pubblicato il documento con le regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite lo sportello informatico.

Per l'edizione attuale del bando ISI sono stati stanziati 508 milioni di euro. Le imprese potranno ricevere fino a 130.000 euro per i progetti finalizzati a migliorare la prevenzione dei rischi e le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.

L'iniziativa è rivolta:

- alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l'Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro);

- agli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, possono accedere all'Asse 1.1 limitatamente all'intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'allegato 3) - Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 4) - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

#### RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI: CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURAZIONE

Con la **Risposta ad interpello n. 47** del 21 febbraio 2024 l'Agenzia Entrate ha fornito il proprio parere in merito alle modalità di fatturazione per la fattispecie del **raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)**.

L'Agenzia, confermando la validità delle proprie indicazioni fornite con il Principio di diritto n. 17 del 2018, chiarisce che, nel presupposto che il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) non abbia **funzione esterna** e, quindi, una propria soggettività giuridica, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente.

In alternativa la capogruppo medesima, d'intesa con gli altri componenti del gruppo, **può emettere direttamente le fatture**, ma **esclusivamente "in nome e per conto degli altri"**, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), del DPR n. 633/1972.

#### TAX CREDIT IMBALLAGGI ECO E RICICLATI: IL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Con **Risoluzione n. 12/E** l'Agenzia Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati, ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il suddetto articolo prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate ed utilizzando il **codice tributo "7065"**, denominato *"credito d'imposta per l'acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*.

#### BENEFICI 'PRIMA CASA' IN FAVORE DI PERSONE TRASFERITE ALL'ESTERO PER RAGIONI DI LAVORO

Con **Circolare n. 3/E** del 16 febbraio 2024 l'Agenzia Entrate fa il punto sulle recenti modifiche normative in materia di imposte indirette introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dai decreti "Anticipi" e "Salva-infrazioni" emanati nel 2023.

Tra le misure concernenti l'imposta di registro la Circolare chiarisce in merito alle novità introdotte con l'articolo 2 del Decreto Salva-infrazioni (D.L. n. 69/2023), che modifica i criteri per avvalersi dell'imposta di registro agevolata, cosiddetta "prima casa" (con aliquota del 2%) in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per **gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro**.

In merito l'Agenzia delle Entrate chiarisce che **possono accedere al beneficio** le persone fisiche che, contestualmente:

- si siano trasferite all'estero per ragioni di lavoro;
- abbiano risieduto in Italia per almeno 5 anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all'acquisto dell'immobile;
- abbiano acquistato l'immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento

#### DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SANITARIE PAGATE DAL FONDO A UNA STRUTTURA SANITARIA

Con **Risposta ad interpello n. 43** del 15 febbraio 2024 l'Agenzia Entrate ha chiarito che, se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese sanitarie di un iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nell'ipotesi in cui i contributi versati al Fondo non siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo **sono detraibili** in base al principio di "cassa" **nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria**.

Le predette spese, quindi, **non possono essere portate in detrazione** nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa **all'anno precedente di sostenimento delle stesse**.

#### IL MANSIONARIO DEI "LAVORATORI SPORTIVI" È ON LINE

È stato pubblicato il 21 febbraio 2024 sul sito del Dipartimento dello Sport il decreto emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 1-ter, del d.lgs. n. 36/2021, n. 36, che contiene **l'elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**, ulteriori rispetto

alle sette figure di lavoratori tipizzate dalla riforma dello sport: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

L'elenco è stato redatto sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.

I soggetti tesserati che svolgono tali mansioni possono ora essere considerati a pieno titolo "lavoratori sportivi" e godere della normativa di favore prevista dal d.lgs. n. 36/2021.

#### **DAL 18 MARZO LE DOMANDE PER IL BONUS PSICOLOGO 2023**

L'Inps, nella **Circolare n. 34 del 15 febbraio**, ha comunicato la data da cui è possibile presentare le domande e ha fornito anche indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Il **Bonus psicologo** è il contributo introdotto per **sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia**, volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

La Legge di Bilancio 2023 ha reso strutturale il contributo, **innalzando l'importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l'erogazione in base all'ISEE del richiedente**.

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

**A decorrere dal 2023**, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di:

- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

La finestra temporale per la presentazione della domanda per il 2023 si aprirà il prossimo **18 marzo** per chiudersi al **31 maggio 2024**.

#### **BONUS PUBBLICITÀ 2024: PRENOTAZIONI DAL 1° MARZO E FINO AL 2 APRILE**

È fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al **credito d'imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online**. A disporre la proroga, informa un avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un provvedimento direttoriale dello scorso 15 febbraio.

Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda, visto che il termine del 31 marzo quest'anno coincide con la domenica di Pasqua e che anche il 1° aprile è un giorno festivo.

Il bonus, quindi, è prenotabile dal 1° marzo al 2 aprile 2024.

Il cosiddetto Bonus pubblicità è disciplinato dall'articolo 57-*bis* del DI n. 50/2017 e dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il ridimensionato della misura disposto dal decreto "Energia" del 2022 (articolo 25-*bis* DI n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.

L'agevolazione torna, quindi, ad essere **subordinata al valore incrementale non inferiore all'1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell'anno precedente**. Il contributo riconosciuto è **pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all'esaurimento delle risorse disponibili** e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*.

Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.

Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. **Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile**.

Il primo *step* per accedere al *tax credit* è la richiesta di accesso al beneficio. Il *bonus* deve essere prenotato entro il 31 marzo (quest'anno 2 aprile) dell'anno di riferimento attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, utilizzando l'apposita procedura accessibile dalla sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Spid, Cns o Cie. Sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e sul sito dell'Agenzia sono disponibili il modello e le istruzioni per la compilazione.

Il dipartimento, conclusa l'istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d'imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il *tax credit* con l'indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, i beneficiari, fin qui "teorici," dell'agevolazione dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell'anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante quanto realmente realizzato nell'anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo "6900".

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

**FERIE SOLIDALI**

L'introduzione del Jobs Act 2015 ha portato con sé una serie di cambiamenti significativi, tra cui l'istituzione di un sistema solidale per il trasferimento di giorni di riposo e ferie tra colleghi dipendenti all'interno della stessa azienda.

Questa innovazione, volta a favorire la solidarietà tra i lavoratori e a rispondere a esigenze specifiche legate all'assistenza familiare, si è concretizzata con l'obiettivo di consentire ai dipendenti di assistere un figlio minore che necessita di cure costanti a causa di particolari condizioni di salute. Il cuore di questa normativa risiede nel concetto di trasferimento gratuito di riposi e ferie tra dipendenti che occupano mansioni di pari livello e categoria all'interno dello stesso datore di lavoro. Questo approccio solidale mira a garantire un supporto concreto ai colleghi che si trovano in situazioni di particolare difficoltà legate alla salute dei propri familiari, offrendo loro la possibilità di usufruire di giorni di riposo e ferie ceduti volontariamente dai loro compagni di lavoro.

Tuttavia, la procedura per effettuare questo trasferimento non è lasciata al caso, ma è regolamentata dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Questi contratti definiscono con precisione la misura, la quantità, le condizioni e le modalità per l'effettiva possibilità di disporre della cessione di riposi e ferie, assicurando una cornice normativa chiara e trasparente per tutte le parti coinvolte.

È importante sottolineare che, nonostante l'apertura alla solidarietà tra colleghi, esistono alcune limitazioni e restrizioni nell'ambito del trasferimento di ferie e riposi. In particolare, è vietata la monetizzazione delle ferie previste dalla legge, fatta eccezione per alcune situazioni specifiche, come i periodi maturati prima del 29 aprile 2003 o le ore di ferie aggiuntive stabilite dai contratti collettivi. Questa restrizione mira a preservare l'integrità del concetto di solidarietà e a garantire che il trasferimento avvenga esclusivamente per fini di assistenza familiare, senza fini lucrativi o di sfruttamento delle ferie come risorsa economica. Inoltre, è prevista la possibilità di procedere al pagamento delle ferie non godute in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione. Questa disposizione offre una salvaguardia aggiuntiva per i dipendenti che, per vari motivi, non hanno potuto godere pienamente dei loro giorni di riposo durante il periodo di impiego presso l'azienda.

È fondamentale comprendere che il trasferimento di ferie e riposi tra colleghi non avviene in modo indiscriminato, ma è regolamentato da precise disposizioni legislative e contrattuali. Ad esempio, il D.lgs. 151/2015 richiama esplicitamente i diritti sanciti dal D.lgs. 66/2003, stabilendo che la cessione di ferie e riposi è consentita, con alcune eccezioni, come il periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e i giorni minimi di riposo per tutela della salute del lavoratore. Inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di concedere almeno due settimane di ferie entro l'anno solare, e le restanti due settimane devono essere godute entro i 18 mesi successivi.

C'è un problema operativo che riguarda la gestione dei contributi relativi alle ore o giornate trasferite da un dipendente all'altro. Questo problema deriva dal fatto che le ferie vengono calcolate in busta paga in base alla posizione contrattuale del lavoratore, e quando vengono cedute a un altro dipendente con un diverso livello salariale, si presenta una discrepanza contributiva da gestire. Questa situazione diventa particolarmente critica quando si tratta di ore accumulate negli anni precedenti o su cui l'azienda ha già versato i contributi all'INPS. Per risolvere questo problema, alcuni contratti collettivi, come quello dei metalmeccanici, prevedono la cessione delle ferie e dei permessi retribuiti solo se non è stata già versata la contribuzione. Inoltre, la cessione avviene valorizzando le ore sulla base della retribuzione del lavoratore cedente, il che potrebbe risultare in un numero maggiore di ore disponibili per il beneficiario con una retribuzione oraria inferiore. Queste disposizioni assicurano che i dipendenti possano effettivamente beneficiare dei loro giorni di riposo in modo equo e proporzionato, senza subire discriminazioni o limitazioni ingiustificate.

La disciplina della cessione delle ferie disponibili si ispira anche a esperienze normative di altri Paesi, come la legge francese n. 459 del 2014, nota come "Loi Mathys", che ha introdotto un sistema simile per favorire l'assistenza familiare a figli malati. Questo approccio solidale si basa sull'idea che la comunità lavorativa possa essere un punto di riferimento e sostegno reciproco in momenti di difficoltà e bisogno, promuovendo valori di solidarietà e cooperazione all'interno dell'ambiente lavorativo. In conclusione, il trasferimento di ferie e riposi tra colleghi rappresenta una importante innovazione nel panorama normativo del lavoro, che mira a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari e a promuovere un clima di solidarietà e supporto all'interno dell'ambiente lavorativo. Grazie a una regolamentazione chiara e trasparente, questo sistema offre un'opportunità concreta per i dipendenti di assistere i propri familiari in momenti di necessità, garantendo al contempo il rispetto dei diritti e delle normative vigenti nel settore del lavoro.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.